

AMMINISTRAZIONE SEPARATA DEI BENI DI USO CIVICO

(A.S.B.U.C. - FRAZIONALE)

DI ANDONNO DEL COMUNE DI VALDIERI - CN

1. SCHEDA ANAGRAFICA DELL'AMMINISTRAZIONE



AMMINISTRAZIONE SEPARATA DEI BENI DI USO CIVICO

(A.S.B.U.C. - FRAZIONALE)

DI ANDONNO DEL COMUNE DI VALDIERI - CN

codice fiscale n. 96068160041

Via Giovanni Rosso, 2a - 12010 Valdieri (CN)

codice fiscale 96068160041

asbuc.andonno@cert.ruparpiemonte.it

L'ASBUC-Frazionale tutela gli interessi ed i diritti degli utenti, per il beneficio generale della collettività frazionale, attraverso la gestione, la conservazione e la valorizzazione dei beni, anche per la sua valenza paesistico - ambientale. I beni civici, di qualsiasi natura, sono indisponibili e sottoposti alla tutela regionale; sono inalienabili ed inusucapibili ed i diritti sugli stessi imprescrittibili. Le Amministrazioni frazionali, come Andonno, sono l'espressione di antiche comunità autonome (Comuni) assorbite da nuove e più ampie Istituzioni (Comune di Valdieri).

Le antiche Comunità, pur assorbite nei Comuni, restano tali per quanto concerne la loro gestione, per cui viene riconosciuta la propria dignità e il diritto a non perdere l'identità storica che le appartiene e che la distingue dalle altre. Pertanto, i beni appartenenti al Comune soppresso, non divengono patrimoniali del Comune che lo assorbe: il nuovo Comune ne può assumere l'amministrazione ma non la titolarità dei beni che debbono restare della comunità di cui il Comune estinto era ente esponenziale, da intendere come aggregato insopprimibile dei componenti l'antica università.

La storia del Comitato per l'ASBUC Frazionale ha inizio in ritardo rispetto all'obbligo dettato dall'art. 26 della Legge 1766/'27, il 20 ottobre 1953, quando il Prefetto di Cuneo, quale organo periferico dello Stato, nomina tre membri, cittadini di Andonno, per la costituzione del "Comitato", per definire lo scioglimento di un'antica promiscuità di diritti civici ancora esistente tra la frazione di Aradolo e il Comune di Borgo San Dalmazzo.

Negli anni '90 del Novecento tale Comitato non risultava più operante, ma con la costituzione, nel giugno 1996, del "Comitato Difesa Valle Gesso" nato per la difesa e la salvaguardia del costone Monte Cros (versante Andonno) interessato dal progetto di ampliamento della cava (agosto 1992), si prende nuovamente coscienza dell'Istituzione.

Pertanto, il 18 febbraio 1997 il "Comitato Difesa Valle Gesso" chiedeva alla Regione Piemonte, ormai unica istituzione pubblica competente, di avviare la costituzione del Comitato di cui all'art. 26 della legge fondamentale, da eleggersi con le procedure della Legge n° 278/'57. Il 29 gennaio 1998 il Consiglio comunale di Valdieri deliberava di richiedere al Presidente della Giunta Regionale la convocazione dei comizi elettorali. Viene assunto come emblema ufficiale dell'ASBUC Frazionale "Lu Castlàs", cioè il rudere dell'antica rocca di Andonno, che il Comitato ha scelto quale simbolo che meglio rappresenta la realtà antica di Andonno.

2. SEZIONE 2: VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE

2.1 Valore pubblico

Il Valore Pubblico è un paradigma caratterizzato da indubbia potenzialità evocativa, entrato recentemente con forza nel dibattito sulla riforma della PA; può essere definito come l'incremento del benessere reale (economico, sociale, ambientale, culturale etc.) che si viene a creare presso la collettività e che deriva dall'azione dei diversi soggetti pubblici, che perseguono questo traguardo mobilitando al meglio le proprie risorse tangibili (finanziarie,

tecnologiche etc.) e intangibili (capacità organizzativa, rete di relazioni interne ed esterne, capacità di lettura del territorio e di produzione di risposte adeguate, sostenibilità ambientale delle scelte, capacità di riduzione dei rischi reputazionali dovuti a insufficiente trasparenza o a fenomeni corruttivi).

È interessante sottolineare la bidimensionalità presente nella definizione: il Valore Pubblico non fa solo riferimento al miglioramento degli impatti esterni prodotti dalle Pubbliche Amministrazioni e diretti ai cittadini, utenti e stakeholder, ma anche alle condizioni interne all'Amministrazione presso cui il miglioramento viene prodotto (lo stato delle risorse). Non presidia quindi solamente il “benessere addizionale” che viene prodotto (il “cosa”, logica di breve periodo) ma anche il “come”, allargando la sfera di attenzione anche alla prospettiva di medio-lungo periodo. In tempi di risorse economiche scarse e di esigenze sociali crescenti, una PA crea Valore Pubblico quando riesce a utilizzare le risorse a disposizione in modo funzionale al soddisfacimento delle esigenze del contesto sociale (utenti, cittadini, stakeholders in generale).


Le esperienze di questi ultimi decenni (in cui si è passati da comportamenti totalmente orientati al consenso sociale a comportamenti caratterizzati da un'economicità spinta, i tagli lineari alla spesa pubblica) danno evidenza al fatto che la generazione di Valore Pubblico si realizzi grazie a un mix equilibrato di economicità e socialità, in cui si ponga una forte attenzione al fattore ambientale e alle modalità con la PA riesce a gestire le proprie risorse.

Il Decreto del Ministro per la pubblica Amministrazione n. 132/2022, all'art. 3, comma 1, lettera a) alinea 4), definisce il Valore Pubblico come “l'incremento del benessere economico, sociale, educativo, assistenziale, ambientale, a favore dei cittadini e del tessuto produttivo”.

Primo passo per la corretta identificazione degli obiettivi di Valore Pubblico di una Amministrazione e degli indicatori di impatto adeguati alla loro misurazione, è l'analisi del contesto interno ed esterno che caratterizza il territorio e l'ambiente nel quale si trova ad operare nonché l'analisi delle principali relazioni interne ed esterne all'organizzazione stessa.

Con riferimento all'individuazione degli indicatori di impatto per la misurazione del Valore Pubblico, è importante fare riferimento ai seguenti criteri:

- 1) Misura del Valore Pubblico in termini di impatto settoriale: valutazione in termini di impatto specifico, come ad esempio l'impatto sociale, economico, ambientale, educativo, assistenziale;
 - 2) Misura del Valore Pubblico in termini di benessere complessivo: valutazione in termini di impatto combinato desumibile da differenti indicatori non necessariamente tutti con la stessa polarità/direzione;
 - 3) Misura del Valore Pubblico come equilibrio tra livelli di benessere compatibili: valutazione in termini di equilibrio tra livelli di impatto sinergici (es. impatto economico, impatto sociale);
 - 4) Misura del Valore Pubblico come equilibrio ponderato o compromesso migliorativo: nelle situazioni di conflitto tra dimensioni d'impatto, la valutazione è effettuata in termini di equilibrio ponderato tra gli impatti settoriali, con una priorità data all'impatto legato alle strategie dell'Amministrazione e soglie accettabili nelle altre dimensioni.
- Definito il contesto di intervento dell'Ente e analizzati gli obiettivi di sviluppo definiti nell'ambito dei documenti di programmazione strategica, le strategie di valore pubblico possono essere così sintetizzate:



La legge fondamentale in materia di usi civici (rectius: di assetti fondiari collettivi) è ancora da rinvenirsi nella L. 16 giugno 1927, n. 1766, recante “Conversione in legge del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno, del R.D. 28 agosto 1924, n. 1484, che modifica l'art. 26 del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, e del R.D. 16 maggio 1926, n. 895, che proroga i termini assegnati dall'art. 2 del R.D.L. 22 maggio 1924, n. 751”, contenente la disciplina dei principali istituti che ancora governano la materia, per buona parte ripresi dalla preesistente demanialistica napoletana preunitaria: pertanto, nell’esame della peculiare situazione relativa agli enti esponenziali della collettività chiamati ad amministrare e gestire il demanio civico di pertinenza frazionale, non si potrà che prender le mosse dai principi contenuti in tale normativa e nella copiosa giurisprudenza civile ed amministrativa, di merito e di legittimità, che di tale normativa ha fatto concreta applicazione, apportando quelle interpretazioni, integrazioni ed evoluzioni che hanno consentito ad una materia, solo apparentemente desueta, di sopravvivere ed adattarsi ad un contesto socio-economico radicalmente mutato nel corso dei decenni. Orbene, l’art. 26 della L. 1766/27 prevede, per quel che interessa in questa sede, che i terreni “di originaria appartenenza delle frazioni e gli altri che ad esse passeranno in seguito ad affrancazione o per effetto dell’art. 25, saranno amministrati dalle medesime, separatamente da altri, a norma della legge comunale e provinciale, a profitto dei frazionisti, qualunque sia il numero di essi”. È sin d’ora il caso di osservare che, in materia di usi civici, l’espressione “frazione” non è da intendersi nel mero senso geografico-amministrativo del termine, con la conseguenza che non necessariamente tutte le (attuali) frazioni amministrative di un comune devono ritenersi interessate da tale disciplina; al contrario, si intendono per frazioni, nel presente contesto, soltanto quelle che possano vantare un proprio demanio civico originario separato da quello del comune capoluogo, ossia quelle che, secondo granitica giurisprudenza, “provino di aver avuto, negli antichi ordinamenti, proprio territorio e proprie terre demaniali, identificabili nella loro consistenza”.

Dal canto suo, il Regolamento attuativo della L. 1766/27, R.D. 26 febbraio 1928, n. 332, all’art. 64 prescrive che “per l’amministrazione separata di cui nel capoverso dell’art. 26 della legge, la Giunta provinciale amministrativa procederà alla costituzione di un comitato di amministrazione composto di tre o cinque membri scelti fra i

frazionisti. Saranno applicabili all'amministrazione separata dei beni delle frazioni le disposizioni della legge comunale e provinciale. L'amministrazione separata della frazione resterà soggetta alla sorveglianza del Podestà (ora Sindaco) del Comune, il quale potrà sempre esaminarne l'andamento e rivederne i conti". È poi intervenuta, in materia, la L. 17 aprile 1957, n. 278, recante "Costituzione dei Comitati per l'amministrazione separata dei beni civici frazionali", che nel modificare sostanzialmente il precedente assetto normativo, all'art. 1 prescrive che "All'amministrazione separata dei beni di proprietà collettiva della generalità dei cittadini abitanti nel territorio frazionale provvede un Comitato di cinque membri eletti, nel proprio seno, dalla generalità dei cittadini residenti nella frazione ed iscritti nelle liste elettorali", mentre il successivo art. 2 prevede che "Per la costituzione del Comitato di cui alla presente legge, il prefetto, sentiti la Giunta provinciale amministrativa e il commissario regionale per gli usi civici, convoca, con proprio decreto, gli elettori di cui all'art. 1". La modifica apportata appare prima facie di carattere sostanziale sotto una pluralità di profili, il più importante dei quali è da rinvenirsi nella circostanza che la procedura per la costituzione e nomina dei componenti del Comitato di amministrazione, prevista dalla legge del 1927 in capo alla G.P.A., viene sostituita dalla elezione da parte dei cittadini residenti nella frazione, ossia direttamente da parte della stessa popolazione interessata (così sottolineava la Suprema Corte, cfr. Cass., 19 ottobre 1974, n. 2947, in Giur. It., 1975, I, 1, 51), mentre in capo al prefetto ed alla G.P.A. rimanevano le operazioni di convocazione degli elettori e quelle relative alle operazioni elettorali e di scrutinio. Tali operazioni poi, a seguito della devoluzione delle competenze amministrative alle regioni, sono successivamente divenute (e sono tuttora) di competenza regionale. Infatti, nel contesto normativo di carattere statale, è intervenuto il trasferimento delle funzioni amministrative in capo alle regioni, iniziato con il D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11, secondo cui "in materia di usi civici, il trasferimento riguarda le seguenti funzioni amministrative: promozione delle azioni e delle operazioni commissariali di verifica demaniale e sistemazione dei beni di uso civico; piani di sistemazione e trasformazione fondiaria da eseguire prima delle assegnazioni delle quote; ripartizione delle terre coltivabili; assegnazioni delle unità fondiarie; approvazione di statuti e regolamenti delle associazioni agrarie; controllo sulla gestione dei terreni boschivi e pascolivi di appartenenza di comuni, frazioni e associazioni; tutela

e vigilanza sugli enti e università agrarie che amministrano beni di uso civico”, e poi perfezionato con il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, il cui art. 66, riguardante la materia “agricoltura e foreste”, ha trasferito alle regioni le funzioni amministrative precedentemente attribuite agli organi statali, tra cui quelle relative alle “destinazioni agrarie delle terre di uso civico oltre le altre funzioni già trasferite e riguardanti gli usi civici”, stabilendo che “sono trasferite alle regioni tutte le funzioni amministrative relative alla liquidazione degli usi civici, allo scioglimento delle promiscuità, alla verifica delle occupazioni e alla destinazione delle terre di uso civico e delle terre provenienti da affrancazioni, ivi comprese le nomine di periti ed istruttori per il compimento delle operazioni relative e la determinazione delle loro competenze. Sono altresì trasferite le competenze attribuite al Ministero, ad altri organi periferici diversi dallo Stato, e al commissario per la liquidazione degli usi civici dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766, dal regolamento approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332, dalla legge 10 luglio 1930, n. 1078, dal regolamento approvato con regio decreto 15 novembre 1925, n. 2180, dalla legge 16 marzo 1931, n. 377”. Peraltro, come ha avuto occasione di precisare la Corte Costituzionale con la nota sentenza n. 113/2018, il predetto trasferimento attuato con l’art. 66 del D.P.R. n. 616/77 non consente alle regioni “di invadere, con norma legislativa, la disciplina dei diritti, estinguendoli, modificandoli o alienandoli”, rientrando tale facoltà tra quelle rimesse alla competenza esclusiva del legislatore statale ex art. 117, secondo comma, lettera l) della Costituzione (“Ordinamento civile”); ciò nondimeno, restano tuttora mantenute in capo alle regioni a statuto ordinario tutte le funzioni amministrative precedentemente attribuite al Ministero, ai Commissariati Usi Civici ed agli altri organi dello Stato, in quanto le recenti pronunce della Corte Costituzionale in materia hanno chiarito che i divieti ed i limiti posti alle regioni riguardano la legiferazione in materia di riconoscimento, modifica o compressione dei diritti (materia riservata allo Stato quale “Ordinamento civile”), senza che ciò tuttavia vada ad inficiare il mantenimento di tutte quelle funzioni amministrative devolute con i D.P.R. n. 11/1972 e n. 616/77, tra cui ad esempio la procedura per la costituzione degli Organi rappresentativi delle comunità utenti di uso civico, che riveste, indubbiamente, natura amministrativa. A seguito del trasferimento delle funzioni sopra richiamato, le regioni hanno ripetutamente legiferato in materia.

In relazione al nostro ente è importante attualmente il richiamo alla L.R. 29/2009 e in particolare all'art. 7 che si riporta:

Art. 7. (Amministrazione separata dei beni di uso civico frazionale - ASBUC frazionali)

1. I terreni di originario demanio collettivo o ad esso pervenuti in virtù di liquidazione di usi civici o spostamenti di vincolo, appartenenti a frazioni o comuni censuari, destinati al godimento da parte dei residenti con vincolo di incolato o discendenti degli originari componenti della stessa comunità, possono essere gestiti separatamente dagli altri, attraverso Amministrazioni Separate dei Beni di Uso Civico frazionali, di seguito denominate ASBUC frazionali.
2. Le ASBUC frazionali sono costituite o rinnovate dai comuni secondo le modalità di cui all'articolo 6, comma 4, lettera e).
3. Le ASBUC frazionali sono rette da un Comitato eletto dai cittadini residenti nella frazione ed iscritti nelle liste elettorali. Il numero dei membri del comitato, nonché le modalità operative e procedurali relative alla sua elezione, sono definite con il regolamento di cui all'articolo 8 sulla base del principio di proporzionalità tra membri eletti e abitanti della frazione.
4. I Comitati durano in carica quattro anni.
5. Il regolamento di cui all'articolo 8 disciplina l'elezione del presidente del Comitato da parte dei suoi membri, sulla base del principio di segretezza del voto.
6. Ai Comitati per l'amministrazione separata dei beni di uso civico frazionale competono:
 - a) la gestione del patrimonio agro-silvo-pastorale, anche attraverso il rilascio di concessioni amministrative, di durata non superiore a dieci anni, per l'esercizio di attività agricole, forestali e pastorali;
 - b) in rapporto alla disponibilità dei propri bilanci, il miglioramento ed il mantenimento fondiario, la realizzazione di piste forestali e tagliafuoco, nonché la partecipazione economica per la realizzazione di opere pubbliche, da effettuarsi su beni frazionali di interesse generale a valenza pubblica;
 - c) la redazione del regolamento per la fruizione dei beni civici frazionali di cui all'articolo 9 e dello statuto relativo

al funzionamento del Comitato.

7. Le ASBUC frazionali trasmettono al comune ed alla struttura regionale competente in materia di usi civici copia dei relativi provvedimenti entro trenta giorni dalla loro approvazione.

La disciplina è stata completata dal Decreto del Presidente della Giunta regionale 27 giugno 2016, n. 8/R. Regolamento regionale recante: "Norme di attuazione della legge regionale 2 dicembre 2009, n. 29 (Attribuzioni di funzioni amministrative e disciplina in materia di usi civici)" che riporta le norme di attuazione della medesima legge e con essa costituisce la disciplina di riferimento in materia di usi civici per tutto il territorio regionale.

2.2. Performance

Non essendovi personale dipendente e, inoltre, vertendosi in tema di PIAO semplificato, la presente sezione non è elaborata.

2.3 Rischi corruttivi e trasparenza

Piano Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2023-2025: viene confermato lo strumento approvato dal Comitato con VERBALE N. 3/2022 unitamente al sistema di monitoraggio.

Si riporta, di seguito, l'analisi del rischio:

AREA SOTTO-AREA/PROCESSO		COMITATO							Inserire 'X' su una sola risposta scelta		
		INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'									
DISCREZIONALITA'	Il processo è discrezionale?	NO è del tutto vincolato							1		
		E' parzialmente vincolato dalla legge e da altri atti amministrativi							2		
		E' parzialmente vincolato solo dalla legge							3		
		E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi							4	X	
		E' altamente discrezionale							5		
										3	
RILEVANZA ESTERNA	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?	NO ha come destinatario un ufficio interno							2		
		SI il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni							5	X	
										5	

	COMPLESSITA' DEL PROCESSO	Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato	NO il processo coinvolge una sola PA	1	X	
			SI il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3		
			SI il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5		
						1
	VALORE ECONOMICO	Quale è l'impatto economico del processo?	Ha rilevanza esclusivamente interna	1		
			Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni ma di non particolare rilievo economico (es. concessione borsa di studio)	3		
			Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (esempio affidamento di appalto)	5	X	
						5
	FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO	Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)	NO	1		
			SI	5	X	
						5
	CONTROLLI*	Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	SI costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1		
SI è molto efficace			2			
SI per una percentuale approssimativa del 50%			3	X		
SI, ma in minima parte			4			
NO, il rischio rimane indifferente			5			
					3	
					3,67	22

INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO										
IMPATTO ORGANIZZATIVO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti)	Fino a circa il 20%	1	X						
		Fino a circa il 40%	2							
		Fino a circa il 60%	3							
		Fino a circa il 80%	4							
		Fino a circa il 100%	5							
										1
IMPATTO ECONOMICO	Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	NO	1	X						
		SI	5							
										1
IMPATTO REPUTAZIONALE	Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati sugli giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	NO	0	X						
		Non ne abbiamo memoria	1							
		SI Sulla Stampa Locale	2							
		SI Sulla Stampa Nazionale	3							
		SI Sulla stampa Locale e Nazionale	4							
SI Sulla stampa Locale e Nazionale e Internazionale	5									
										0
IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE	A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	A livello di Consigliere	1							
		A livello di Collaboratore/Funziionario	2							
		A livello di Segretario	3							
		A livello di Comitato	4							
		A livello di Presidente	5		X					
										5
										1,75 7
*Per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella pa che sia confacente a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, sia il sistema dei controlli legali, come il controllo preventivo e il controllo di gestione,										PERCENTUALE DI RISCHIO 6.42%


sia altri meccanismi di controllo utilizzati es. controlli a campione non obbligatori, ecc). La valutazione sull'adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente nella pa. Per la stima della probabilità, quindi non rileva la previsione dell'esistenza in astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al rischio considerato

Nessun rischio con valori < 3,00
Livello rischio "attenzione" con valori tra 3,00 e 7,00
Livello rischio "medio" con valori tra 8,00 e 12,00
Livello rischio "serio" con valori tra 13,00 e 20,00
Livello rischio "elevato" con valori > 20,00%

3. SEZIONE 3:

ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO

3.1 Struttura organizzativa



3.2 Organizzazione del lavoro agile	<p>L'adesione al lavoro agile ha natura consensuale e volontaria ed è consentito a tutti i lavoratori – siano essi con rapporto di lavoro a tempo pieno o parziale e indipendentemente dal fatto che siano stati assunti con contratto a tempo indeterminato o determinato.</p> <p>L'ente non dispone di personale dipendente e – pertanto – non deve disciplinare gli istituti connessi al lavoro agile.</p>
3.3 Piano triennale dei fabbisogni di personale	<p>L'ente non dispone di personale dipendente, né vi è la previsione di implementazioni di nuove assunzioni.</p> <div style="background-color: #4a7ebb; color: white; text-align: center; padding: 5px;"> PIANO ASSUNZIONALE 2023/2025 </div> <div style="background-color: #4a7ebb; color: white; text-align: center; padding: 5px;"> NESSUNA </div> <div style="background-color: #e91e63; color: white; text-align: center; padding: 5px;"> FORMAZIONE DEL PERSONALE </div> <p>Non essendovi personale dipendente, l'ente non prevede alcuna attività di formazione del personale.</p>
CONCLUSIONI	<p>Le finalità del PIAO sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - consentire un maggior coordinamento dell'attività programmatica delle pubbliche amministrazioni e una sua semplificazione; - assicurare una migliore qualità e trasparenza dell'attività amministrativa e dei servizi ai cittadini e alle imprese. <p>In esso, gli obiettivi, le azioni e le attività dell'Ente sono ricondotti alle finalità istituzionali e alla mission pubblica complessiva di soddisfacimento dei bisogni della collettività e dei territori.</p> <p>Si tratta quindi di uno strumento dotato, da un lato, di rilevante valenza strategica e, dall'altro, di un forte valore comunicativo, attraverso il quale l'Ente pubblico comunica alla collettività gli obiettivi e le azioni mediante le quali vengono esercitate le funzioni pubbliche e i risultati che si vogliono ottenere rispetto alle esigenze di valore pubblico da soddisfare.</p>

**RIFERIMENTI
NORMATIVI**

L'art. 6, commi da 1 a 4, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113, ha introdotto nel nostro ordinamento il Piano Integrato di attività e organizzazione (PIAO), che assorbe una serie di piani e programmi già previsti dalla normativa - in particolare:

- il Piano della performance
- il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza
- il Piano organizzativo del lavoro agile
- il Piano triennale dei fabbisogni del personale

- quale misura di semplificazione e ottimizzazione della programmazione pubblica nell'ambito del processo di rafforzamento della capacità amministrativa delle PP.AA. funzionale all'attuazione del PNRR.

Il Piano Integrato di Attività e Organizzazione viene redatto nel rispetto del quadro normativo di riferimento relativo alla Performance (decreto legislativo n. 150 del 2009 e le Linee Guida emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica) ai Rischi corruttivi e trasparenza (Piano nazionale anticorruzione (PNA) e negli atti di regolazione generali adottati dall'ANAC ai sensi della legge n. 190 del 2012 e del decreto legislativo n. 33 del 2013) e di tutte le ulteriori specifiche normative di riferimento delle altre materie, dallo stesso assorbite, nonché sulla base del "Piano tipo", di cui al Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 30 giugno 2022, concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione.